

AVVISO PUBBLICO

PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI EX ART. 3 LETT. A) DI CUI AL "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE SPORTIVA TRAMITE EVENTI E ATTIVITA' DI INTERESSE DI ROMA CAPITALE" APPROVATO CON D.A.C. 32/2019 FINALIZZATO AL SOSTEGNO DI EVENTI SPORTIVI SVOLTI DAL 1° GENNAIO 2022 E DA SVOLGERE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022 SUL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE

PREMESSE

Roma Capitale in applicazione della normativa vigente ed in attuazione dei propri fini istituzionali, programma, promuove ed attua iniziative e progetti volti a diffondere l'attività sportiva nella Città, considerandola quale elemento qualificante della vita sociale.

A tal fine, pone in essere azioni incentivanti nei confronti di manifestazioni ed eventi, ovvero, di attività che abbiano lo scopo di diffondere la pratica sportiva, anche con la concessione di contributi ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Legge n. 241/1990, nonché delle vigenti disposizioni in materia.

Con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 32 del 4 aprile 2019 è stato approvato il "Regolamento per la concessione di contributi finalizzati alla promozione sportiva tramite eventi e/o attività di interesse di Roma Capitale" (di seguito *Regolamento*).

L'Amministrazione Capitolina, nel rispetto delle Linee Programmatiche di Governo approvate con Delibera di Assemblea Capitolina n. 106 del 19 novembre 2021, prevede, tra l'altro, il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- rilanciare e supportare le Associazioni Sportive Dilettantistiche A.S.D. e le Società Sportive Dilettantistiche S.S.D. colonna portante del sistema sportivo romano;
- potenziare i progetti sportivi legati alla sostenibilità come fattore di sviluppo armonico della Città e garanzia di un futuro migliore, in termini di benessere e socialità, per tutta la collettività;
- dare sostegno agli eventi sportivi grandi e piccoli per rafforzare la pratica sportiva;
- pianificare, in sinergia con le Federazioni, gli Enti di Promozione e tutti gli organismi sportivi, una strategia di attrazione e di sostegno degli eventi sportivi e come volano di rilancio e trasformazione della Città, legando progetti di riqualificazione territoriale ai grandi eventi sportivi internazionali;
- aumentare i luoghi dove fare sport: più luoghi per l'atletica e lo sport di base per gli appassionati di sport e per favorire la pratica sportiva a ogni livello.

In attuazione del predetto Regolamento, la Giunta Capitolina con Deliberazione n. 207 del 17 giugno 2022, ha proceduto alla ripartizione dei fondi stanziati sul Centro di Costo OSS – p.f. 1.04.02.05.999.0F19 – Capitolo/Articolo 1400085/464 per la promozione sportiva corrispondenti ad Euro 550.000,00 suddivisi come segue:

- il 49,1 % della somma complessiva pari ad Euro 270.050,00 per gli eventi di cui all'art. 3 comma 1 lettera A del *Regolamento* approvato con D.A.C. 32/2019;
- il 9,1 % della somma complessiva pari ad Euro 50.050,00 per gli eventi di cui all'art. 3 comma 1 lettera B - grandi eventi - di cui al *Regolamento* approvato con D.A.C. 32/2019;
- il 40,00 % della somma complessiva pari ad Euro 220.000,00 per gli eventi di cui all'art. 3 comma 1 lettera C - altre manifestazioni sportive da svolgersi sul territorio comunale meritevoli di interesse che associno all'evento sportivo particolari temi di natura culturale, ambientale o sociale -di cui al *Regolamento* approvato con D.A.C. 32/2019;
- il 1,8 % della somma complessiva pari ad Euro 9.900,00 per gli eventi di cui all'art. 3 comma 1 lettera D -attività sportive ritenute di particolare interesse - di cui al *Regolamento* approvato con D.A.C. 32/2019.

Art. 1 – FINALITÀ

Considerato il valore inclusivo ed educativo della pratica sportiva, la necessità di adottare scelte politiche in favore della salute individuale, di tutelare le categorie sociali più fragili e lo spirito di comunanza familiare, Roma Capitale, viste le Linee Programmatiche dell'Amministrazione per il mandato amministrativo 2021 – 2026, in coerenza con le finalità istituzionali e gli obiettivi specifici definiti negli atti di programmazione di settore e nel rispetto del principio di sussidiarietà previsto dall'ordinamento, con l'emanazione del presente Avviso Pubblico, si pone l'obiettivo di sostenere l'attività sportiva quale primaria espressione del principio aggregativo dello sport e dell'avviamento all'attività motoria.

Art. 2 - OGGETTO

Con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 207 del 17 giugno 2022 sono state approvate, altresì, le Linee Guida propedeutiche alla elaborazione, da parte del competente Ufficio Promozione Sportiva della Direzione Sport del Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, di apposito Avviso Pubblico finalizzato ad assicurare un sostegno economico diretto agli eventi sportivi che abbiano le seguenti caratteristiche:

1. siano stati svolti dall'1 gennaio 2022 o verranno svolti entro il 31 dicembre 2022 sul territorio di Roma Capitale, e abbiano ottenuto il Patrocinio dell'Amministrazione Capitolina ovvero siano dalla stessa promossi o sostenuti;
2. privilegino, sostengano e diffondano la pratica sportiva, in particolare nei confronti dell'infanzia, di persone con disabilità e/o di persone anziane;
3. diffondano la pratica sportiva e motoria tra le fasce sociali più svantaggiate;
4. favoriscano lo sviluppo delle attività sportive meno praticate a livello nazionale e locale.

La quota destinata al sostegno degli eventi di cui sopra, è pari ad Euro 270.050,00 e sarà erogata nelle forme e secondo le modalità indicate nel presente Avviso Pubblico.

Art. 3 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente procedura selettiva, per l'erogazione di contributi a sostegno dei progetti di cui al successivo art. 4, i Soggetti organizzatori dei medesimi progetti appartenenti alle seguenti categorie:

- CO.N.I.;
- C.I.P.;
- Federazioni sportive nazionali e relativi Comitati regionali;
- Enti di promozione sportiva;
- Discipline sportive associate;
- Società e Associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del C.O.N.I. o del C.I.P.;

a condizione che:

- a) abbiano ricevuto il Patrocinio ovvero analogo atto da cui risulti la promozione o il sostegno dell'evento per il quale si richiede il contributo da parte dell'Amministrazione Capitolina;
- b) operino sul territorio di Roma Capitale;
- c) alla data di presentazione dell'istanza non abbiano posizioni debitorie nei confronti dell'Amministrazione Capitolina risultanti da atti amministrativi non impugnati o non più soggetti ad impugnazione, ovvero, da sentenze definitive. La presente condizione non si applica quando l'Operatore Sportivo è in regola con il piano di rateizzazione del debito anche nel momento della eventuale liquidazione del contributo richiesto, nonché - in caso di impugnazione - sia stata disposta ed ordinata, con provvedimento motivato dell'Autorità Giudiziaria adita, la provvisoria sospensione cautelare della procedura di riscossione, fino alla pronuncia di merito;
- d) non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse ovvero, abbiano ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare quanto dovuto, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande;
- e) siano in regola con il pagamento dei contributi previdenziali;
- f) non siano stati sottoposti a fallimento, non si trovino in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, non sia in corso nei loro confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- g) non sia stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale a carico degli organi dotati di poteri di direzione o di vigilanza, di rappresentanza, di direzione o di controllo per uno dei seguenti reati:
 - i. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- iii. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- iv. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- v. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- vi. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- vii. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- viii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- h) non sussistano, a carico degli organi dotati di poteri di direzione o di vigilanza, di rappresentanza, di direzione o di controllo, cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo Decreto;
- i) non abbiano dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto con l'Amministrazione Capitolina che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altri provvedimenti comparabili;
- j) non occupino senza titolo immobili di proprietà di Roma Capitale;
- k) non abbiano ricevuto per la realizzazione del medesimo progetto, altro contributo che abbia già coperto interamente le spese da un differente Ufficio dell'Amministrazione Capitolina;
- l) non abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001;
- m) non si configuri la presenza di conflitto di interessi ai sensi del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di Roma Capitale e dell'art. 1, comma 9 lettera e) della L. 190/2012;
- n) non abbiano già presentato istanza entro il 31 dicembre 2021, di contributo per eventi/attività sportive di cui alle lettere B - C - D dell'art. 3 del *Regolamento*, da svolgersi nell'anno 2022 oppure, non abbiano provveduto alla rinuncia di detta istanza in data anteriore a quella di presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso.

Art. 4 - TIPOLOGIE DI EVENTI AMMESSE A CONTRIBUTO

Fatte salve le disposizioni normative e regolamentari, recanti misure per il contenimento della pandemia da Covid-19, vigenti al momento dello svolgimento dell'evento, sono ammessi alla procedura selettiva in parola, progetti dedicati allo sport, svolti¹ a far data dal 1° gennaio 2022 o da svolgere entro il 31 dicembre 2022, nell'ambito territoriale di Roma Capitale, inerenti ad almeno una delle seguenti tipologie:

- eventi che privilegino, sostengano e diffondano la pratica sportiva, in particolare nei confronti dell'infanzia, dei soggetti con disabilità e over 65;
- eventi che diffondano la pratica sportiva e motoria tra le fasce sociali più svantaggiate;
- eventi che favoriscano lo sviluppo delle attività sportive meno praticate a livello nazionale e locale.

Ciascun Soggetto ricompreso nell'elenco di cui al precedente art. 3, potrà presentare istanza di partecipazione per un unico progetto.

Gli eventi devono essere realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di organizzazione di manifestazioni sportive, in particolare, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e di safety and security.

Art. 5 - DOTAZIONE FINANZIARIA E ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

L'importo complessivo stanziato in bilancio per l'erogazione del contributo di cui alla presente procedura selettiva è pari a complessivi Euro 270.050,00.

Tali risorse finanziarie saranno attribuite nel rispetto dei criteri di valutazione e di ripartizione di seguito elencati (cfr. infra artt. 9 e 10).

¹ Si considerano svolti gli eventi realizzati e conclusi alla data di scadenza del presente Avviso.

La richiesta di contributo non può superare il 50% del costo sostenuto per il progetto già svolto o del costo preventivato per il progetto da svolgere per il quale si presenta l'istanza. L'importo erogato non può superare il limite di Euro 35.000,00 quale contributo a progetto.

Giova evidenziare che il costo sostenuto e il costo preventivato da indicare nella domanda sono la differenza tra tutte le uscite e tutte le entrate riferite all'evento.

A tal fine i Soggetti richiedenti, all'atto della formulazione dell'istanza, devono presentare, a pena di esclusione, il proprio Piano Finanziario (cfr. infra art. 6) che specifichi uscite ed entrate, indicando le voci di uscita e le voci di entrata preventivate, o sostenute in caso di eventi già realizzati, ivi incluse quelle derivanti da ulteriori contributi pubblici e/o privati.

L'entità del contributo da destinare a ciascun Soggetto meritevole, definita sulla base dei criteri di valutazione e di ripartizione (cfr. infra artt. 9 e 10), dello stanziamento disponibile e del numero dei progetti ammessi, avrà misura pari o inferiore al 50% al costo totale effettivamente sostenuto (pari alla differenza tra uscite ed entrate), e comunque nel limite di Euro 35.000,00 quale contributo a progetto, come comprovato dalla documentazione contabile di dettaglio inerente all'avvenuta spesa di ciascuna voce rendicontata, da inviare nei termini indicati nel successivo art. 12 a pena di esclusione dal procedimento, tramite pec all'Ufficio Promozione Sportiva della Direzione Sport incardinata nel Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, all'indirizzo pec: protocollo.sportepolitichegiovanili@pec.comune.roma.it.

Art. 6 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA DOMANDA DI CONTRIBUTO

La richiesta di contributo dovrà essere inoltrata mediante la trasmissione della seguente documentazione a pena di esclusione:

1. Patrocinio ovvero analogo atto da cui risulti la promozione o il sostegno dell'evento da parte dell'Amministrazione Capitolina;
2. Domanda di contributo (modello n.1)
3. Dichiarazione su precedenti istanze di contributo per l'annualità 2022 (modello n.1);
4. Dichiarazione su posizioni debitorie nei confronti dell'Amministrazione Capitolina (modello n.1);
5. Dichiarazione inerente allo stato fallimentare, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo (modello n.1);
6. Dichiarazione di non occupare senza titolo immobili di proprietà di Roma Capitale (modello n.1);
7. Dichiarazione su Polizza assicurativa per danni a persone o cose per lo svolgimento dell'evento (modello n. 1);
8. Dichiarazione inerente agli obblighi di pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana (modello n.2);
9. Dichiarazione inerente a condanne o decreti penali di condanna irrevocabili, oppure, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di seguito indicati, emesse a carico degli organi dotati di poteri di direzione o di vigilanza, di rappresentanza, di direzione o di controllo (modello n.3):
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

10. Dichiarazione inerente a cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, emesse a carico degli organi dotati di poteri di direzione o di vigilanza, di rappresentanza, di direzione o di controllo (modello n.3);
11. Dichiarazione inerente all'esecuzione di un precedente contratto con l'Amministrazione Capitolina (modello n.4);
12. Dichiarazione Antipantouflage e Conflitto di Interessi (modello n.5);
13. Statuto e Atto Costitutivo;
14. Informativa Privacy controfirmata per presa visione (modello n.6);
15. Documento di identità del sottoscrittore (Legale rappresentante o altra persona munita di poteri di firma e rappresentanza). In caso di procura, oltre al documento d'identità del rappresentato e del procuratore, è necessario trasmettere ogni documento atto a comprovarne l'efficacia;
16. Copia dell'avvenuto pagamento dei Diritti di istruttoria di entità pari a Euro 20,00, il cui versamento potrà essere effettuato tramite una delle seguenti modalità:
 - ✓ sul conto corrente postale n. 24955007 intestato a Roma Capitale AREA PRO. SPORT E ATT. SPORTIVE - Via Capitan Bavastro n. 94 - 00154 Roma;
 - ✓ a mezzo bonifico bancario intestato a Roma Capitale AREA PROM. SPORT. E ATT. SPORTIVE su conto detenuto c/o Poste Italiane S.p.A. - IBAN IT04N 07601 03200 000024955007;
17. Curriculum dell'Organismo Sportivo;
18. Scheda riassuntiva dei Contenuti Progettuali (modello n.7);
19. Progetto descrittivo dell'evento da realizzare² o dell'evento realizzato³, predisposto su carta intestata del promotore, sottoscritto con firma autografa o digitale dal Legale Rappresentante o da altra persona munita di poteri di firma e rappresentanza;
20. Piano Finanziario in formato tabellare su carta intestata del promotore recante il dettaglio delle entrate e delle uscite preventivati o delle uscite sostenute e delle entrate ottenute per la realizzazione del progetto - ivi incluse le entrate da sussidi, contributi o altre forme di finanziamento, pubbliche e/o e private. Giova rappresentare che, ai sensi dell'art. 3 comma 7 del *Regolamento* "gli oneri e i pagamenti da corrispondere a Roma Capitale non rientrano nelle spese ammissibili".

Laddove puntualmente indicati, si rappresenta l'obbligatorietà di utilizzare i moduli predisposti allo scopo.

Tale modulistica (ad eccezione dei punti 1, 13, 15, 16, 17, 19, 20) è pubblicata in unione al presente Avviso Pubblico e ne è parte integrante e sostanziale.

Art. 7 – SCADENZA DEL PRESENTE AVVISO - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La richiesta di contributo dovrà essere presentata, utilizzando il modello n.1 - predisposto allo scopo dall'Ufficio Promozione Sportiva - con apposizione del timbro dell'Organismo Sportivo e sottoscritta con firma autografa o digitale, dal Legale Rappresentante o da altra persona munita di poteri di firma e rappresentanza - inclusi gli allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.sportepolitichegiovani@pec.comune.roma.it entro e non oltre il termine **delle ore 23:59 del 15 settembre 2022** dalla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico.

Con riferimento alle modalità di trasmissione della domanda e della relativa documentazione, si riportano di seguito i parametri tecnici richiesti:

DEVE PERVENIRE UN'UNICA PEC composta da:

Busta "A" (cartella compressa in formato.zip/formato.rar) contenente in file singoli: la documentazione amministrativa indicata al precedente art. 6 ai punti da 1 a 17.

Busta "B" (cartella compressa in formato.zip/formato.rar) contenente in file singoli: il progetto descrittivo, Piano Finanziario, scheda riassuntiva dei Contenuti Progettuali indicati al precedente art. 6 ai punti da 18 a 20.

Non saranno prese in considerazione le istanze trasmesse all'Ufficio Promozione Sportiva prima della pubblicazione del presente Avviso e oltre il termine su indicato, o pervenute mediante altro canale.

In caso di incertezza, l'avvenuta trasmissione entro i termini stabiliti sarà comprovata dal mittente mediante esibizione del certificato di accettazione generato automaticamente dal sistema al momento dell'invio.

² Laddove nella proposta progettuale non emergano elementi utili ad individuare i singoli indicatori tra quelli previsti, non sarà attribuito nella valutazione alcun punteggio in relazione ad essi.

³ *Idem* nota n.1

La PEC intestata al Soggetto proponente (Persona Giuridica) di trasmissione, a pena di non ricevibilità, dovrà inoltre recare quale oggetto la seguente dicitura completa: “**Avviso Pubblico – Contributi – Eventi Sportivi 2022**”.

La presentazione della domanda in difformità da quanto sopra esposto comporta l’automatica irricevibilità della medesima.

ART. 8 – PROCEDURA

Le attività procedurali di seguito descritte in PARTE I, PARTE II, PARTE III, PARTE IV e PARTE V, saranno effettuate dall’Ufficio Promozione Sportiva e dalla Commissione di Valutazione e saranno suddivise come segue:

PARTE I: ANALISI PRELIMINARE - UFFICIO PROMOZIONE SPORTIVA - PEC

In questa prima parte si procede alla verifica della sussistenza dei motivi di ricevibilità [cfr. art. 13].

La sussistenza anche di uno solo dei motivi di non ricevibilità esclude l’istanza dal prosieguo dell’iter procedimentale.

PARTE II: ISTRUTTORIA - UFFICIO PROMOZIONE SPORTIVA – BUSTA A

In questa seconda parte si procede, per ciascuna istanza ritenuta ricevibile, alla verifica della sussistenza dei motivi di ammissibilità [cfr. art. 13].

La sussistenza anche di uno solo dei motivi di non ammissibilità esclude l’istanza dal prosieguo dell’iter procedimentale. Con Determinazione Dirigenziale del Direttore della Direzione Sport, tempestivamente notificato all’interessato, si procederà alla chiusura con esito negativo del procedimento inerente all’istanza ritenuta non ricevibile o non ammissibile.

Qualora l’Ufficio Promozione Sportiva abbia richiesto all’Operatore Sportivo integrazioni documentali, decorso inutilmente il termine perentorio che verrà indicato in misura proporzionata all’entità della richiesta, l’istanza sarà dichiarata esclusa dalla presente procedura. Con Determinazione Dirigenziale del Direttore della Direzione Sport, tempestivamente notificata all’interessato, si procederà alla chiusura con esito negativo del procedimento in parola.

PARTE III: VALUTAZIONE - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE - BUSTA B

Le attività, come di seguito dettagliate, saranno svolte da apposita Commissione di Valutazione composta, in numero totale di 3 (tre) Soggetti in possesso di competenza in materia amministrativa e nella materia oggetto del presente Avviso (sport/organizzazione eventi), coadiuvata da un Funzionario con competenze di segreteria.

Mediante apposita Determinazione Dirigenziale, decorso il termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di contributo (art. 7), sarà nominata la Commissione.

Previo esito positivo delle precedenti PARTE I e PARTE II, l’Ufficio Promozione Sportiva redigerà e trasmetterà alla Commissione l’elenco delle domande ammissibili con le relative Buste B.

La Commissione procederà, per ogni domanda trasmessa, all’apertura della Busta B, alla verifica della completezza della documentazione ivi contenuta e quindi alla valutazione del progetto.

Se la documentazione contenuta nella Busta B risulta mancante di almeno uno dei documenti di cui all’art.6 punti 18, 19 e 20, la rispettiva domanda verrà trasmessa dalla Commissione all’Ufficio Promozione Sportiva per la successiva esclusione dalla presente procedura.

Per le domande complete della documentazione di cui all’art.6 punti 18, 19 e 20, la Commissione procederà alla valutazione della medesima documentazione e all’attribuzione del punteggio, secondo i criteri indicati nel successivo art. 9.

La Commissione redigerà apposito verbale di tutte le attività svolte.

Terminata la valutazione, la Commissione trasmetterà all’Ufficio Promozione Sportiva l’elenco delle proposte valutate con relativo punteggio assegnato, per la successiva attività.

PARTE IV – RIPARTIZIONE - UFFICIO PROMOZIONE SPORTIVA

Acquisito l’elenco, l’Ufficio Promozione Sportiva procederà alla ripartizione della dotazione finanziaria complessiva secondo i criteri indicati nel successivo art. 10 ed alla conseguente formazione della graduatoria dei progetti.

Sono ammessi alla fase di ripartizione della dotazione finanziaria complessiva, i progetti che abbiano eguagliato o superato il punteggio di 50/100 e per l’effetto considerandoli meritevoli.

La graduatoria delle istanze pervenute e valutate sarà approvata con Determinazione Dirigenziale del Direttore della Direzione Sport del Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda e verrà pubblicata sul Sito Istituzionale di Roma Capitale.

L'entità del contributo definito per ciascun progetto non assume in questa specifica Parte valore definitivo.

La qualifica di "meritevole" non costituisce diritto al pagamento del contributo ed il *quantum* attribuibile potrà essere soggetto a variazioni in riduzione, sino alla completa cancellazione dello stesso qualora si accertasse la presenza di uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 14.

PARTE V: VERIFICHE ED ACCERTAMENTI - UFFICIO PROMOZIONE SPORTIVA

Previa acquisizione della documentazione di rendicontazione da trasmettere entro i termini perentori di cui al successivo art.12, l'Ufficio Promozione Sportiva porrà in essere, per ciascuno dei progetti ritenuti meritevoli, le seguenti attività di verifica ed accertamento:

- Verifica della corrispondenza tra il progetto descrittivo dell'evento e la rendicontazione presentata. Ad esito dell'analisi della documentazione di rendicontazione dell'evento di cui all'art. 12, l'Ufficio Promozione Sportiva procederà a verificare la corrispondenza dell'evento realizzato al progetto presentato e valutato dalla Commissione. Tale verifica ha lo scopo di validare l'ammissibilità a contributo del progetto realizzato, mediante la conferma del superamento della soglia di sbarramento del punteggio di 50/100.

Modalità Operativa della verifica di corrispondenza: nell'ambito della documentazione di rendicontazione dell'evento, svolto in maniera conforme al progetto presentato in sede di richiesta di contributo, saranno sottoposti a verifica di corrispondenza i soli elementi che abbiano ottenuto dalla Commissione un punteggio nella valutazione del progetto presentato in sede di domanda. Sarà ritenuto conforme al progetto l'evento per il quale sia stato raggiunto un punteggio uguale o superiore a 50/100.

Se a seguito di tale verifica di corrispondenza, il progetto realizzato non raggiungerà il punteggio di 50/100, la domanda di contributo verrà dichiarata non meritevole con conseguente conclusione del procedimento con esito negativo.

- Verifica di natura contabile finalizzata ad accertare la spesa realmente sostenuta per la realizzazione del progetto e definire l'entità del contributo da erogare.
- Verifica ed accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di presentazione dell'istanza, al fine di accertare il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi di partecipazione.

Art. 9 – CRITERI DI VALUTAZIONE

Nella primaria esigenza dell'Amministrazione di promuovere la diffusione dell'offerta sportiva gratuita, il progetto verrà valutato dalla Commissione (art. 8) secondo i criteri ed i punteggi di seguito indicati, con l'attribuzione di max. 100 punti complessivi.

Nel dettaglio, la valutazione dei fattori inerenti ai contenuti progettuali riguarderà:

A) in riferimento agli indici di partecipazione:

- totale gratuità dell'evento;
- interessamento delle aree periferiche della città;
- inclusione sociale;

B) in riferimento alle iniziative a carattere aggregativo e divulgativo:

- attività collaterali volte al coinvolgimento delle famiglie;
- organizzazione di momenti formativi e divulgativi, volti alla diffusione ed alla promozione della cultura sportiva e della prevenzione medica;
- organizzazione di iniziative in favore della sostenibilità ambientale;

C) in riferimento alla comunicazione e promozione dell'evento:

- promozione mediante social network;
- promozione sul sito istituzionale;

- promozione televisiva e/o radiofonica;
- trasmissione in streaming.

Al progetto verrà attribuito un punteggio secondo le seguenti griglie.

INDICI DI PARTECIPAZIONE (MAX 54 PUNTI)	
INDICATORI	PUNTEGGI
Gratuità e allocazione	<ul style="list-style-type: none"> - Saranno attribuiti punti 10 alla realizzazione dell'evento fuori dall'Anello ferroviario; - Saranno attribuiti punti 20 alla totale gratuità dell'evento.
Attività inclusive	<p><u>Attività volte all'inclusione:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Saranno attribuiti punti 2 fino ad un massimo di 6 punti, per ciascuna competizione/attività sportiva che veda la partecipazione di bambine e bambini con disabilità delle scuole elementari e delle scuole medie inferiori; - Saranno attribuiti punti 2 fino ad un massimo di 6 punti, per ciascuna competizione/attività sportiva che veda la partecipazione di ragazze e ragazzi con disabilità delle scuole medie superiori e adulti under 65; - Saranno attribuiti punti 2 fino ad un massimo di 6 punti, per ciascuna competizione/attività sportiva rivolta ad adulti over 65; - Saranno attribuiti punti 2 fino ad un massimo di 6 punti, per ciascuna competizione/attività sportiva che veda la partecipazione di soggetti appartenenti alle fasce sociali più svantaggiate.

INIZIATIVE A CARATTERE AGGREGATIVO E DIVULGATIVO (MAX 28 PUNTI)	
INDICATORI	PUNTEGGI
Attività collaterali a carattere aggregativo	<ul style="list-style-type: none"> - Saranno attribuiti punti 2 fino ad un massimo di 6 punti, alla realizzazione di ciascuna competizione collaterale a carattere amatoriale o attività aggregativa dedicata alle famiglie.
Organizzazione di eventi formativi e divulgativi volti alla conoscenza ed alla promozione della cultura sportiva, della prevenzione medica e della sostenibilità ambientale	<ul style="list-style-type: none"> - Saranno attribuiti punti 1 fino ad un massimo di 6 punti, per ciascun istituto scolastico coinvolto nel programma di promozione dell'evento indirizzato agli studenti di ogni ordine e grado; - Saranno attribuiti punti 2 fino ad un massimo di 8 punti, per ciascun incontro di divulgazione scientifica sul tema "Sport, Inclusione, Divertimento e Salute"; - Saranno attribuiti punti 2 fino ad un massimo di 8 punti per ciascun incontro di divulgazione in tema di sostenibilità ambientale seguito dalla realizzazione di una corrispondente iniziativa.

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELL'EVENTO (MAX 18 PUNTI)	
INDICATORI	PUNTEGGI
Valore delle attività e dei mezzi di comunicazione posti in essere per la promozione dell'evento	<ul style="list-style-type: none"> - Saranno attribuiti punti 1 fino ad un massimo di 3 punti, per ciascun social network che promuoverà l'evento per un minimo di un mese consecutivo prima dello svolgimento dello stesso; - Saranno attribuiti punti 1 per la promozione dell'evento sul sito istituzionale del proponente; - Saranno attribuiti punti 2 fino ad un massimo di 6 punti, per la promozione radiofonica dell'evento su ciascuna emittente; - Saranno attribuiti punti 2 fino ad un massimo di 4 punti, per la promozione televisiva dell'evento su ciascun canale; - Saranno attribuiti punti 4 per la trasmissione in streaming dell'evento.

Laddove nella proposta progettuale non emergano elementi utili ad individuare i singoli indicatori tra quelli previsti, non sarà attribuito alcun punteggio in relazione ad essi.

Sono ammessi alla fase di ripartizione della dotazione finanziaria complessiva, i progetti che abbiano eguagliato o superato il punteggio di 50/100 e per l'effetto considerandoli meritevoli.

Art. 10 - CRITERI DI RIPARTIZIONE

La ripartizione della dotazione finanziaria verrà suddivisa come segue:

FASE I: il 20% della somma stanziata è ripartito in maniera eguale tra tutti i progetti meritevoli di contributo;

FASE II: il rimanente 80% della somma stanziata, aumentato della eventuale somma residua dalla FASE I, è suddiviso in parti uguali tra tutti i progetti il cui contributo erogabile non sia già totalmente coperto in applicazione della FASE I;

FASE III: eventuali ulteriori rimanenze sono ripartite in parti uguali tra tutti i progetti il cui contributo erogabile non sia già totalmente coperto, fino a esaurimento del complessivo importo stanziato.

ART. 11 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CONTABILI DA ASSUMERE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022

Per consentire all'Ufficio Promozione Sportiva lo svolgimento degli adempimenti contabili preliminari all'adozione della Determinazione Dirigenziale di liquidazione del contributo, il Soggetto proponente **entro il termine perentorio del 30 novembre 2022** ha l'obbligo di trasmettere al medesimo Ufficio, tramite pec, a pena di esclusione, indipendentemente dall'adozione della Determinazione Dirigenziale di approvazione della graduatoria, la documentazione di seguito elencata:

- Copia dell'ultimo Bilancio d'esercizio⁴, firmato dal Legale Rappresentante, approvato/depositato e relativa documentazione comprovante l'approvazione (verbale di assemblea) o il deposito (ricevuta);
- Dichiarazione irpef - irpeg (modello n. 8);
- Dichiarazione del regime contributivo (modello n.9);
- Dichiarazione dei flussi finanziari (modello n.10);
- modello 45 correttamente compilato (modello n.11);
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante.

Tutta documentazione dovrà essere inviata all'indirizzo PEC:
protocollo.sportepolitichegiovanili@pec.comune.roma.it

Giova rappresentare che:

l'Amministrazione non richiederà agli Operatori Sportivi la documentazione su indicata che rimane esclusivo onere degli stessi al fine dell'ulteriore seguito del procedimento.

⁴ Se trattasi di Organismo Sportivo costituito nell'anno 2022: dichiarazione sostitutiva delle entrate e delle uscite preventivate nel primo esercizio di attività con allegato il certificato di attribuzione del codice fiscale.

L'Amministrazione considererà come rinunciatari gli Operatori Sportivi che non trasmetteranno tale documentazione o che la presenteranno incompleta entro la data del 30 novembre 2022.

ART. 12 - MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

I Soggetti che hanno presentato istanza di contributo, indipendentemente dall'adozione della Determinazione Dirigenziale di approvazione della graduatoria, dovranno presentare a pena di esclusione, la rendicontazione dell'evento con la seguente tempistica:

- eventi già svolti alla data di scadenza del presente Avviso, perentoriamente entro 60 giorni dal giorno successivo alla scadenza del presente Avviso;
- eventi non svolti alla data di scadenza del presente Avviso, perentoriamente entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'evento.

La documentazione da trasmettere ai fini della rendicontazione è la seguente:

1. relazione dettagliata dello svolgimento dell'evento, comprensiva delle attività collaterali, completa di documentazione fotografica, atta a comprovare ciascuno degli elementi conferenti punteggio in fase valutativa mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000;
2. prospetto contabile dettagliato di tutte le entrate realizzate ed uscite effettuate – corredato da documentazione contabile di valore probatorio, coerente, in ordine alle voci di spesa e di entrata, con il Piano Finanziario allegato all'istanza di partecipazione all'Avviso Pubblico;
3. attestazione di corrispondenza all'evento per il quale si è richiesto il contributo, della documentazione di cui ai precedenti punti 1 e 2 (modello n. 12);
4. copia del documento di identità del sottoscrittore dell'attestazione di cui al precedente punto 3, a validazione della stessa;

Tutta la documentazione dovrà essere inviata all'indirizzo PEC:
protocollo.sportepolitichegiovanili@pec.comune.roma.it

A tal fine giova rappresentare che:

L'Amministrazione non richiederà agli Operatori Sportivi la trasmissione della rendicontazione, che rimane esclusivo onere degli stessi al fine dell'ulteriore seguito del procedimento.

L'Amministrazione considererà come rinunciatari gli Operatori Sportivi che non trasmettono la rendicontazione nel termine di 60 giorni dalla data di conclusione dell'evento ovvero di 60 giorni dal giorno successivo alla scadenza del presente Avviso, come più sopra dettagliato.

La mancata trasmissione della rendicontazione o la rendicontazione non completa di tutti i suoi allegati, nei termini su indicati, determina la conclusione del procedimento con esito negativo.

Ad esito dell'analisi della documentazione di rendicontazione dell'evento di cui all'art. 12, l'Ufficio Promozione Sportiva procederà a verificare la corrispondenza dell'evento realizzato al progetto presentato e valutato dalla Commissione.

Tale verifica ha lo scopo di validare l'ammissibilità a contributo del progetto realizzato, mediante la conferma del superamento della soglia di sbarramento del punteggio di 50/100 (cfr. art. 9).

Se a seguito di tale verifica di corrispondenza, il progetto realizzato non raggiungerà il punteggio di 50/100, la domanda di contributo verrà dichiarata non meritevole con conseguente conclusione del procedimento con esito negativo.

Art. 13- MOTIVI DI NON RICEVIBILITA' E DI NON AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA

È considerata non ricevibile (difformità nella presentazione come indicato all'art. 7) o non ammissibile (carezza di documentazione o di requisiti sostanziali), la domanda presentata:

- a) in maniera difforme rispetto a quanto disposto dall'art. 7 del presente Avviso Pubblico (causa di non ricevibilità);
- b) prima della pubblicazione del presente Avviso Pubblico (causa di non ricevibilità);
- c) oltre i termini di scadenza stabiliti (cfr. art. 7) (causa di non ricevibilità);

- d) da Soggetti che abbiano già presentato istanza entro il 31 dicembre 2021, di contributo per eventi/attività sportive di cui alle lettere B - C - D dell'art. 3 del *Regolamento*, da svolgere nell'anno 2022 oppure, non abbiano provveduto alla rinuncia di detta istanza in data anteriore a quella di presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso (causa di non ammissibilità);
- e) da Soggetto diverso da quelli ammessi alla presentazione dell'istanza (cfr. art. 3) (causa di non ammissibilità);
- f) per un evento che si svolge al di fuori del territorio di Roma Capitale e/o dell'intervallo temporale tassativamente stabilito (causa di non ammissibilità);
- g) in mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti dall'art. 6 punti da 1 a 17 (causa di non ammissibilità);
- h) da Soggetti che non operino sul territorio di Roma Capitale (causa di non ammissibilità).

Art. 14 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dall'erogazione del contributo, con Determinazione Dirigenziale, i Soggetti che rientrano in una delle seguenti fattispecie:

1. alla data di presentazione dell'istanza abbiano posizioni debitorie nei confronti dell'Amministrazione Capitolina, risultanti da atti amministrativi non impugnati o non più soggetti ad impugnazione, ovvero, da sentenze definitive. La presente condizione non si applica quando l'Operatore Sportivo è in regola con il piano di rateizzazione del debito anche nel momento della eventuale liquidazione del contributo richiesto, nonché - in caso di impugnazione - sia stata disposta ed ordinata, con provvedimento motivato dell'Autorità Giudiziaria adita, la provvisoria sospensione cautelare della procedura di riscossione, fino alla pronuncia di merito;
2. abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse. La presente condizione non si applica qualora il Soggetto abbia ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare quanto dovuto, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande;
3. non siano in regola con il pagamento dei contributi previdenziali;
4. siano stati sottoposti a fallimento, si trovino in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, sia in corso nei loro confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
5. sia stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale a carico degli organi dotati di poteri di direzione o di vigilanza, di rappresentanza, di direzione o di controllo per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
6. sussistano a carico degli organi dotati di poteri di direzione o di vigilanza, di rappresentanza, di direzione o di controllo, cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

7. abbiano dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto con l'Amministrazione Capitolina che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altri provvedimenti comparabili;
8. occupino senza titolo immobili di proprietà di Roma Capitale;
9. abbiano ricevuto per la realizzazione del medesimo progetto altro contributo che abbia già coperto interamente le spese da un differente Ufficio dell'Amministrazione Capitolina;
10. abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001;
11. si configuri la presenza di conflitto di interessi ai sensi del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di Roma Capitale e dell'art. 1, comma 9 lettera e) della L. 190/2012;
12. non abbiano trasmesso la documentazione indicata nell'art.6 punti da 18 a 20;
13. non abbiano trasmesso la documentazione dovuta ai fini degli adempimenti contabili per l'acquisizione dei sub-impegni di spesa entro il 30 novembre 2022 (cfr. art. 11);
14. per gli eventi da svolgere alla scadenza del presente Avviso, non abbiano trasmesso la rendicontazione dell'evento – comprensiva di tutta la relativa documentazione (cfr. art. 12) - entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di conclusione dell'evento;
15. per gli eventi già svolti alla data di scadenza del presente Avviso, non abbiano trasmesso la rendicontazione dell'evento comprensiva di tutta la relativa documentazione di cui all'art. 12 entro i termini perentori ivi indicati;
16. abbiano svolto l'evento in maniera non conforme rispetto al progetto presentato;
17. non siano gli organizzatori dell'evento per il quale si richiede il contributo;
18. abbiano trasmesso dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 non corrispondenti a verità;
19. non abbiano sottoscritto una polizza assicurativa con la quale assumere integralmente ogni responsabilità civile/penale per i danni eventualmente arrecati a persone e/o cose, in occasione dell'evento;
20. non abbiano realizzato l'evento nel rispetto della normativa vigente in materia di organizzazione di manifestazioni sportive e nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e di safety and security;
21. qualora l'Amministrazione abbia richiesto integrazioni documentali e/o altri documenti necessari per l'effettuazione di verifiche e controlli, e sia decorso inutilmente il termine perentorio indicato in misura proporzionata all'entità della richiesta.

Art. 15 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Ad esito positivo delle verifiche ed accertamenti di cui alla PARTE V (cfr. supra art. 8) si procederà all'adozione dei provvedimenti di liquidazione dei contributi economici attribuiti a ciascun progetto.

Nel caso in cui l'importo complessivo speso e rendicontato dovesse risultare inferiore al costo complessivo dell'evento (risultante dalla differenza tra uscite sostenute ed entrate ottenute) indicato nel Piano Finanziario presentato in sede di domanda, l'Ufficio Promozione Sportiva procederà alla rimodulazione del contributo attribuibile in misura proporzionale. Resta inteso che gli Operatori Sportivi hanno l'obbligo di svolgere l'evento in modo e misura conforme al progetto allegato alla domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico.

Al fine dell'adozione della Determinazione Dirigenziale di liquidazione del contributo, gli Operatori Sportivi dovranno trasmettere entro il termine perentorio indicato, su richiesta dell'Amministrazione, i documenti di cui all'art. 11 aggiornati alla data della richiesta.

ART. 16 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO

I beneficiari del contributo sono obbligati a:

1. adempiere agli obblighi fiscali e contributivi;
2. rispettare gli obblighi del presente Avviso Pubblico;
3. rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
4. reperire i necessari permessi di legge previsti per lo svolgimento di attività di pubblico spettacolo e del corretto uso dei luoghi, nel rispetto della normativa vigente, nonché di tutti gli altri titoli amministrativi di abilitazione che si rendessero necessari;
5. sottoscrivere una polizza assicurativa con la quale assumere integralmente ogni responsabilità civile/penale per i danni eventualmente arrecati a persone e/o cose per lo svolgimento dell'evento;
6. rispettare gli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche nel rispetto di quanto previsto dalla art. 35 della Legge n.58/2019;
7. realizzare l'evento in conformità al progetto presentato.

Art. 17 - PUBBLICAZIONE ELENCHI BENEFICIARI

Ai sensi del D.Lgs. 33/2013 l'Amministrazione pubblicherà sul proprio sito web istituzionale l'elenco delle istanze valutate e dei progetti meritevoli di contributo corredati del *quantum* attribuibile nonché, secondo Legge, i successivi provvedimenti di liquidazione dei contributi.

La qualifica di progetto meritevole non costituisce diritto al pagamento del contributo ed il *quantum* attribuibile potrà subire variazioni in riduzione sino alla completa cancellazione dello stesso, qualora si accertasse la presenza di uno dei motivi di esclusione di cui al precedente art. 14.

Art. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D. lgs n. 196 del 2003, come novellato dal D. Lgs. 101 del 2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016", si allega al presente atto l'informativa inerente al trattamento dei dati personali forniti, o comunque acquisiti.

La stessa dovrà essere restituita in allegato all'istanza di partecipazione alla procedura selettiva di cui al presente Avviso Pubblico, controfirmata per presa visione (modello n.6).

Art. 19 - AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

La Direzione competente - sotto cui è incardinato l'Ufficio Promozione Sportiva - in ordine al procedimento disciplinato dal presente Avviso è la Direzione Sport del Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale – nella persona del Direttore pro tempore, domiciliato per la carica in via Capitan Bavastro, 94.

Responsabile del Procedimento: il Direttore pro tempore della Direzione Sport del Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.

Tutte le comunicazioni andranno inviate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.sportepolitichegiovanili@pec.comune.roma.it